

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito a
Per i non
menti: Or
10 Agostino
chi, 51

CUOLA.
bbona-
5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 10 - 25 Febbraio 1971

PER VENIRE INCONTRO ALLE ISTANZE DELLE CATEGORIE

Sollecitate dalla Cignal-Scuola le norme sull'esodo volontario

Il governo deve attuare l'articolo 19 della legge n. 249

Un argomento ampiamente dibattuto e variamente trattato al tempo delle discussioni per il riordinamento delle carriere e il trattamento economico degli statali, è caduto nel dimenticatoio: intendiamo parlare dell'esodo volontario.

Ora, se è vero che tale argomento è stato dimenticato, è necessario dire che è stato dimenticato dal governo, non dalle categorie, non fosse altro per le molte attese che esso aveva suscitato. Anzi, l'interesse è stato acuito dal fatto che categorie di aziende autonome, come ferrovieri e postelegrafonici, hanno potuto fruire di agevolazioni legate all'esodo, anche se variamente configurato.

I sindacati della CISNAL-SCUOLA, sicuri di interpretare le istanze del mondo della Scuola, mettono all'ordine del giorno della propria attività l'esodo volontario.

Anzitutto, c'è da dire che l'argomento è stato recepito dalla legge delega n. 249 la quale, all'articolo 19, così recita: «Potranno essere emanate le opportune norme intese a favorire l'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere».

Dall'esame del testo si evince inequivocabilmente che le norme comprendono anche il personale della Scuola. E ciò tranquillizza il predetto personale che in una precedente proposta-studio dell'Ufficio della Riforma Burocratica si era visto escludere dal beneficio.

Dallo stesso testo è facilmente rilevabile la facoltà del governo di dare pratica attuazione all'art. 19.

A questo punto c'è da chiedersi:

1) se il governo deve usare della predetta facoltà;

2) come il governo intende attuare l'istituto dell'esodo volontario relativamente ai requisiti, all'anzianità convenzionale e agli aspetti giuridici ed economici;

3) entro quale termine il governo intende emanare il provvedimento di attuazione.

Per quanto attiene al punto 1), non c'è dubbio che il governo deve usare della facoltà concessagli

dalla legge. La forma facoltativa è stata scelta dal legislatore per lasciare libero il governo di valutare il momento opportuno, in riferimento a obiettive situazioni economiche, per dare attuazione all'istituto e non per disattenderlo, che, se così fosse, non vi sarebbe stata ragione alcuna per recepire l'istituto stesso nella legge.

Il punto 2) è inteso a dare un contenuto all'articolo 19 in quanto

Siamo certi che queste proposte rispondono alle aspettative delle categorie del mondo della Scuola; i sindacati della CISNAL-SCUOLA metteranno in atto tutti gli strumenti idonei per sollecitare il governo, ma da esse, dalle categorie della Scuola, deve venire la pressione determinante perché le loro istanze diventino realtà.

e.m.

Richieste economiche

1) L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere saranno informati al principio secondo cui a parità di mansioni corrisponde uguale trattamento, in modo che:

— in ogni ruolo, al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola sia corrisposto lo stipendio uguale a quello attualmente corrispondente all'ultimo parametro;
— tale unico parametro sia la base per gli scatti biennali per anzianità di servizio.

2) Al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola saranno inoltre corrisposte:

— la 14^a mensilità;
— la indennità di espansione scolastica;
— la aggiunta di famiglia commisurata alla spesa media mensile pro capite rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica;
— la indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione.

3) Al personale direttivo della scuola secondaria e della scuola artistica, al personale direttivo, ispettivo e di segreteria delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici della scuola materna e della scuola elementare, sarà, inoltre, corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

Le provvidenze di cui ai punti 2) e 3) sono estese a favore del personale non docente della scuola secondaria.

Il nuovo trattamento economico decorrerà dal 1° gennaio 1972.

la sua dizione si limita ad una affermazione di principio.

Requisito per poter fruire dell'esodo è quello di avere raggiunto almeno venti anni di servizio utile. Tale limite è ridotto a diciassette anni per il personale che, al momento della domanda, risulti fisicamente parzialmente inidoneo. Al personale collocato a riposo sulla base di quanto precede viene concesso un aumento di servizio di cinque anni, elevato a otto per chi si trovi nelle condizioni di parziale inidoneità fisica ai fini del raggiungimento del minimo pensionabile, dal quale momento saranno computati i cinque anni.

Tale anzianità convenzionale è attribuita ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della liquidazione della pensione medesima, nonché dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita. L'esodo volontario è concesso a domanda entro due anni dalla data dell'emissione del relativo provvedimento.

Per quanto riguarda il terzo punto (termine dell'attuazione), siamo dell'avviso che tale attuazione debba avvenire subito. Intanto perché è già passato molto tempo — tre anni — dalla promulgazione della legge e poi perché l'aggravio economico per il bilancio dello Stato viene ad essere scagionato in due anni, tanti quanti sono previsti per la facoltà di avvalersi, da parte del personale, dell'istituto dell'esodo volontario.

La dilatazione della proroga delle disposizioni sugli esami di maturità aggraverà ancora di più le conseguenze nefaste che già sono derivate da tali disposizioni. Ci limitiamo a ricordare, al riguardo, che fabbriche, aziende, imprese con sempre maggiore frequenza respingono i giovani diplomati negli ultimi tempi. Alla luce di quanto abbiamo detto, si impone, in maniera drammatica e indilazionabile, la riforma della Scuola — di tutta la Scuola — perché essa sia restituita alla sua naturale funzione che è di approfondimento culturale e di formazione delle nuove generazioni.

Riteniamo utile pubblicare il testo del provvedimento approvato anche ai fini di eventuali suggerimenti da parte delle categorie interessate.

DALLA COMMISSIONE P.I. DELLA CAMERA

Approvata la legge per l'anno-ponte

Danneggiati i maestri - Prorogate le disposizioni per gli esami di maturità

Nei giorni scorsi la Commissione Pubblica Istruzione della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge governativo recante: «Norma sull'ordinamento scolastico», più noto come disegno di legge per l'anno-ponte.

A parte le varie sfasature dovute ai compromessi che hanno presiduto alla sua formulazione — e da noi puntualmente messe in rilievo nei vari numeri del nostro giornale — il provvedimento ora approvato è nettamente peggiore del primitivo almeno in due punti:

1) viene perpetuato l'istituto della scuola secondaria quadriennale (istituto magistrale, liceo artistico, scuola magistrale);

2) la proroga della legge 119/1969 esami di maturità — è dilata ulteriormente fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Torneremo sui vari aspetti del provvedimento in occasione della nuova fase parlamentare che esso sta per affrontare. Ora, però, non vogliamo esimerci dal commentare, brevemente, i due punti rilevati.

Per quanto riguarda il primo (scuola secondaria quadriennale) diciamo subito che la soppressione della parte dell'articolo 4 riguardante l'argomento è la conseguenza di un «baratto politico» fra DC e PCI che permette loro di continuare a tenere come feudi, rispettivamente, l'istituto e la scuola magistrale e il liceo artistico.

La dilatazione della proroga delle disposizioni sugli esami di maturità aggraverà ancora di più le conseguenze nefaste che già sono derivate da tali disposizioni. Ci limitiamo a ricordare, al riguardo, che fabbriche, aziende, imprese con sempre maggiore frequenza respingono i giovani diplomati negli ultimi tempi.

Alla luce di quanto abbiamo detto, si impone, in maniera drammatica e indilazionabile, la riforma della Scuola — di tutta la Scuola — perché essa sia restituita alla sua naturale funzione che è di approfondimento culturale e di formazione delle nuove generazioni.

Riteniamo utile pubblicare il testo del provvedimento approvato anche ai fini di eventuali suggerimenti da parte delle categorie interessate.

Art. 1.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, le lezioni hanno inizio il 15 settembre e terminano il 10 giugno. Esse si svolgono in due periodi.

Le valutazioni delle prove scritte, delle interrogazioni e delle altre attività devono essere comunicate dai docenti agli alunni e motivate.

Dall'inizio del secondo periodo dell'an-

no scolastico si svolgono corsi integrativi per gli alunni della scuola secondaria superiore. A tali corsi, organizzati dai consigli di classe, partecipano tutti gli studenti che ne facciano richiesta ai fini di migliorare il proprio profitto. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante prevederà le forme e l'entità della retribuzione per tali corsi integrativi.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuisce all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso rende note all'alunno le motivazioni del giudizio.

Nella scuola dell'obbligo particolari forme di assistenza didattica sono assicurate anche nelle ore pomeridiane a favore degli alunni che ne dimostrino particolare bisogno, sia con appositi corsi sussidiari nell'ambito del doposcuola, sia mediante l'organizzazione di corsi integrativi durante il secondo periodo delle lezioni.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previste dai commi precedenti.

Art. 2.

Gli alunni di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore che hanno fruito di borse di studio annuali all'estero, promosse dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dall'AFSAI - Borse di studio internazionali, o da altri enti o associazioni culturali riconosciute dal Governo italiano, saranno riammessi alla scuola italiana su parere del consiglio di classe, il quale, dopo aver valutato il programma svolto dallo studente all'estero e previo eventuale esperimento su una o più materie, delibererà sulla sua iscrizione alla classe successiva a quella per cui «già in possesso di promozione».

Art. 3.

La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli didattici: due di istruzione elementare costituiti, rispettivamente, dalla prima e seconda classe e dalla terza, quarta e quinta elementare, e uno di istruzione secondaria, costituito dalle tre classi di scuola media.

Nella scuola elementare sono istituiti, in ogni plesso, il consiglio degli insegnanti di primo ciclo e il consiglio degli insegnanti di secondo ciclo, presieduti dal direttore didattico competente o da un maestro da lui delegato, per consentire agli insegnanti del medesimo ciclo

(Continua a pag. 2)

PER I DOLOROSI AVVENIMENTI NEGLI ASILI

Assistenza come dovere sociale

Le notizie relative alle gravi carenze riscontrate nel settore dell'assistenza ai minori hanno suscitato, nell'opinione pubblica, un'ondata di indignazione.

Strana, l'opinione pubblica: non vede, non sente, non parla, perché così le fa comodo; ad un tratto, quando proprio non può farne a meno, si indigna, facile preda dell'emozione; poi, torna a non vedere, a non sentire, a non parlare... Eppure, quanto si sta constatando in questi giorni a Roma — e l'inchiesta è destinata, purtroppo, ad allargare i suoi confini — doveva essere noto a tutti.

L'assistenza, per secoli, si è affidata ad iniziative religiose e al senso della carità cristiana. Ad un certo momento, fu creata l'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia e fu un avvenimento rivoluzionario: per la prima volta lo Stato interveniva in un settore così delicato. Poi, le cose cambiarono. Ad una società prevalentemente agricola si sostituì una società industriale e la donna, andata a lavorare, lasciò i figli. A questo

punto, l'intervento dello Stato avrebbe dovuto essere ancora più determinante, più massiccio; invece si lasciò che l'ONMI andasse in sfacelo per favorire il ritorno di speculatori immondi dalla brama famelica.

C'è, poi, un altro aspetto, non meno inquietante, del problema. Oggi si parla tanto di disadattati, della necessità di inserire questi giovani nella società. E quei giovanissimi, cosa saranno? Ci dobbiamo preoccupare "dopo"?

La verità è che il concetto di assistenza si basa su un equivoco di fondo. L'assistenza lasciata all'iniziativa privata, anche se questa potrà vantare sempre meriti indiscutibili, non può sfuggire a quanto di doloroso stiamo oggi assistendo. A questo concetto deve sostituirsi quello di dovere sociale. La presenza dello Stato è indispensabile, perché unica garanzia in un settore così delicato. Il suo intervento potrà concretarsi anche in forma pluralistica, ma lo Stato non dovrà mai abdicare a quello che è uno dei suoi

doveri primari. Assistenza, dunque, come dovere sociale e non lasciata all'impulso caritatevole che, oltre tutto, non soddisfa un diritto e non può avere la caratteristica della continuità.

E allora, l'opinione pubblica non si indigni soltanto: prenda coscienza con serietà del problema e imponga la soluzione adatta. Mai, da molto tempo, compito più nobile le è stato riservato.

*

In 2^a pagina

L'agitazione degli amministratori della P.I.

In 3^a pagina

Scuola media unica: otto anni dopo...

In 4^a pagina

Le disposizioni sull'assistenza agli insegnanti

Convocato il SISME per l'ordinanza sull'istruzione artistica

Il SISME-CISNAL, unitamente ai sindacati CISL-Scuola, CGIL-Scuola, SAIA-UIL, è stato invitato dal Ministero della Pubblica Istruzione a partecipare ad una riunione che avrà luogo il giorno 1° marzo 1971 presso l'Ispettorato per l'Istruzione Artistica al fine di discutere il testo dello schema di ordinanza relativa al personale insegnante non di ruolo negli istituti di istruzione artistica per l'anno scolastico 1971-72.

Interrogazioni al Governo

Insegnanti di Reggio Calabria

Gli onorevoli Roberti, Tripodi e Pazzaglia hanno rivolto una interrogazione, con richiesta di risposta scritta, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni e al Ministro della Pubblica Istruzione "per conoscere i motivi per i quali con fonogramma n. 171 del 3 febbraio la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto che il locale Provveditore agli studi e gli Uffici del Tesoro effettuino trattenute di quote della retribuzione del personale della scuola assente dal servizio nella città e nella provincia nei giorni successivi al 21 gennaio u.s., dal momento che è noto che le condizioni ambientali della provincia di Reggio Calabria e lo stato di insicurezza riconosciuto da tutte le autorità locali, nonché la carenza assoluta dei mezzi di trasporto per raggiungere la sede scolastica, devono considerarsi motivi legittimi e largamente giustificativi della mancata presenza del personale nelle scuole.

"I suddetti onorevoli chiedono pertanto la revoca dell'assurdo provvedimento".

Nuovi Provveditori

L'on. Giuseppe Niccolai ha rivolto una interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione "per sapere se è esatto che, nella seduta del 30 dicembre 1970, il Consiglio di amministrazione ha proceduto alla de-

signazione di sei nuovi provveditori, senza neanche procedere né alla comparazione dei titoli posseduti dai 145 candidati, né alla compilazione delle relative tabelle di scrutinio;

per sapere se è esatto che i sei nominati erano collocati rispettivamente al sesto, al venticinquesimo, al quarantesimo, al settantaseiesimo, al centosettantesimo e centoundicesimo posto nella graduatoria;

se è esatto che i sei nuovi provveditori sono particolarmente legati al sottobosco politico di ministri in carica".

Corso di abilitazione

L'on. Nando di Nardo ha rivolto una interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione "circa la legittimità della istituzione di un corso annuale e riservato di abilitazione allo insegnamento di materie letterarie che l'Istituto Parificato di Magistero 'Suor Orsola Benincaso' ha recentemente istituito per i propri discenti, tale, quindi, da esprimere, sola eccezione fra i laureati in lettere e discipline analoghe, un titolo di laurea completo e, a breve, professionalmente idoneo, con ciò realizzando — indubbia disparità di trattamento — un privilegio a favore dei pochi e contro i molti insegnanti fuori ruolo non abilitati nonché gli altri laureandi e laureati da altri istituti e facoltà analoghe, oltre un altrettanto inconcepibile beneficio verso la scuola privata e a gestione lucrativa e contro la scuola statale e gestita dal pubblico danaro".

PER L'AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI

Scioperano gli amministrativi della P.I.

Responsabile posizione degli aderenti alla CISNAL — Incontro positivo con l'on. Misasi

Il personale amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione, sia centrale che periferico, è in sciopero per l'ampliamento degli organici e la ristrutturazione degli uffici. Gli aderenti alla CISNAL hanno limitato la protesta ai giorni 16, 17 e 18 febbraio. Questa posizione è stata adottata per non danneggiare gli insegnanti. Infatti, se essi riceveranno lo stipendio nei tempi prescritti, lo dovranno esclusivamente al senso di responsabilità dimostrato dagli aderenti alla CISNAL.

Nel corso della vertenza il Ministro della Pubblica Istruzione on. Misasi si è incontrato con i sindacalisti della CISNAL i quali gli hanno esposto il loro punto di vista in ordine alla vertenza per lo ampliamento degli organici e la ristrutturazione degli uffici scolastici dell'Amministrazione centrale e periferica, avanzando richieste precise e concrete, improntate a senso di responsabilità.

E' stato richiesto inoltre che venga posto in essere un provvedimento che consenta al personale della Pubblica Istruzione di poter godere del compenso di 50 ore di straordinario forfetarie mensili, in analogia a quanto viene praticato per il personale dei dicasteri finanziari.

E' stata prospettata al Ministro anche l'assoluta necessità di eliminare la discriminazione in atto per quanto riguarda la misura del "compenso incentivante" tra il personale dei vari ruoli della amministrazione centrale e periferica ed il personale degli istituti scolastici in servizio presso il Ministero.

La delegazione della CISNAL ha

stigmatizzato infine la tendenza delle autorità ministeriali a discriminare la CISNAL, sia nel caso di trattative sindacali, sia nel caso di cessione di locali da adibire ad uffici sindacali, ai sensi della legge 18-8-1968, n. 249, sia in occasione di assemblee organizzate nei locali dell'Amministrazione Scolastica, ciò in spregio alle libertà sindacali. A tale proposito è stata chiesta l'inclusione dei nostri rappresentanti nelle commissioni per la formulazione di provvedimenti che interessano il personale e la ristrutturazione degli uffici scolastici.

Il ministro Misasi, in ordine alla soluzione dei problemi esposti dalla

CISNAL, ha espresso il suo punto di vista in linea di massima favorevole, facendo presente che è in procinto di incontrarsi col ministro del Tesoro, al quale prospetterà decisamente le necessità inderogabili della nostra Amministrazione.

Dopo aver precisato che si attendono fatti concreti non assicurazioni generiche, la delegazione della CISNAL, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, si è riservata di interpellare la categoria per trarre le opportune conseguenze, appena sarà in possesso dello schema di provvedimento in contestazione, schema che il Ministro ha promesso di fornire a tutti i sindacati al più presto.

Anno - ponte

(Continua da pag. 1)

lo scambio delle reciproche esperienze, per deliberare il coordinamento dell'attività didattica ed educativa e per quanto altro occorra in applicazione della presente legge.

I provveditori agli studi possono consentire due distinti consigli di ciclo per ogni plesso laddove gli insegnanti siano troppo numerosi o assegnare gli insegnanti di plessi isolati o troppo piccoli a un altro consiglio di ciclo.

Nell'ambito di ciascun ciclo, l'esclusione dalla frequenza della classe successiva può essere deliberata soltanto in casi particolari dall'insegnante di classe, sentito il consiglio di ciclo, nella scuola elementare o, nella scuola media, dal consiglio di classe. L'insegnante, per la scuola elementare, redige motivata relazione scritta e propongono le soluzioni più idonee, in rapporto all'individualità del caso, per il recupero dell'allievo, dandone comunicazione alla famiglia.

L'unità di ogni ciclo è assicurata anche conservando agli alunni per le varie discipline il medesimo insegnante fino al termine del ciclo stesso, salvi i mutamenti di posizione di stato per trasferimento o per altra causa prevista dalla legge.

I diplomi delle cessate scuole di avviamento e dell'ottava classe post-elementare sono parificati a tutti gli effetti ai diplomi di licenza della scuola media.

Art. 4.

Nell'ambito dei programmi vigenti e tenuti presenti gli obiettivi di Istruzione e di formazione da raggiungere, all'inizio dei periodi si stabiliscono piani di lavoro per approfondire aspetti o parti del programma, procedere alle scelte, alle integrazioni ed agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e per adeguare, ove necessario, la distribuzione oraria degli insegnamenti alle esigenze della sperimentazione.

I piani di lavoro, dei quali sono resi edotti i rappresentanti delle famiglie e, in forma adeguata all'età, gli alunni, sono stabiliti, per la scuola elementare, dal consiglio di ciclo di cui al precedente articolo 3 e, per la scuola secondaria, dal consiglio di classe.

Nelle scuole serali statali del terzo ciclo sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali o dell'intero programma triennale. Nelle scuole secondarie superiori serali statali sono istituiti, su domanda di almeno otto studenti, corsi accelerati che consentano lo svolgimento in un anno di programmi biennali. I corsi serali degli istituti tecnici industriali statali sono quinquennali.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, il collegio dei professori promuovere e coordina l'azione dei consigli di classe.

Art. 5.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72, il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali, è aumentato da 350 a 600.

Art. 6.

La validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di cui al decreto-legge 15

febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è prorogata sino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria.

Per gli alunni che devono sostenere esami di maturità, le lezioni ordinarie hanno termine il 10 maggio; nei restanti 30 giorni saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione agli esami.

Art. 7.

I termini previsti dalle precedenti disposizioni per il collocamento a riposo e la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente sono fissati, rispettivamente, al 14 e al 15 settembre.

Al personale predetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza è liquidato, con effetto dal 15 settembre, sulla base dell'anzianità di servizio e dello stipendio che i singoli interessati avrebbero conseguito se fossero stati collocati a riposo dal 1. ottobre.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 9.

All'onere di complessive lire 3.945 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1971 si farà fronte per lire 2.430 milioni con le economie conseguenti dall'applicazione del precedente articolo 1, quarto comma, e per lire 1.515 milioni mediante riduzione di un pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro di tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Personale non docente

Il Ministro della P.I. ha inviato nei giorni scorsi, ai sindacati della Scuola, la seguente lettera:

«Viene da più parti sollecitato a questo Ministero il rilancio delle autorizzazioni, ai Presidi di Scuole Secondarie, a bandire concorsi per il personale di segretario e per i bidelli.

Al riguardo si fa presente che il temporaneo bisogno dei concorsi è stato disposto al solo scopo di dar corso alla legge 2 aprile 1968 n. 482 che prevede l'assunzione in ruolo di invalidi civili e di altre categorie privilegiate».

DALLE PROVINCE

In agitazione gli insegnanti a Brindisi

Il 22 febbraio scorso nella sede della Unione Provinciale CISNAL di Brindisi si è riunito il Direttivo Provinciale del Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari con la presidenza del Segretario Provinciale della categoria ins. Raffaele Rubini il quale ha svolto un'ampia relazione sull'attuale stato di disagio della categoria a causa degli ostacoli frapposti al riassetto economico e giuridico delle carriere dei dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione e sulla completa disastesa, da parte governativa, del problema degli insegnanti fuori ruolo.

Sulla relazione si è aperto un dibattito al quale hanno partecipato vari insegnanti e, tra questi, il Vice Segretario Provinciale del SINAIE, ins. Quirino Punzi, il quale, avendo partecipato a varie assemblee di insegnanti di dopo-

scuola, dipendenti dai Patronati Scolastici della Provincia, ha trattato il problema alla luce di quanto hanno ottenuto i colleghi dipendenti dal Patronato Scolastico di Roma. Egli ha proposto non una soluzione articolata che porrebbe a disagio la categoria, ma un'azione unitaria tale da determinare una paralisi delle attività parascolastiche ove i diritti di questi colleghi venissero elusi.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, ha proclamato lo stato di agitazione della categoria ed ha rimesso alla Segreteria Nazionale del SINAIE un apposito ordine del giorno.

Bari

Si è riunita nei locali dell'Unione Provinciale della CISNAL di Bari l'assemblea degli iscritti al Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari per discutere i problemi del riassetto delle carriere e per il rinnovo delle cariche provinciali. Nei vari interventi è stato posto l'accento sulla richiesta del parametro unico per gli insegnanti elementari (307), salvo gli scatti biennali, poiché unica è la funzione docente.

Sono state poi rinnovate le cariche direttive. Questi i risultati: Riccardo Santomauro, segretario provinciale; dott. Vitantonio Amati, vice segretario provinciale e responsabile del settore culturale; Domenico Monopoli, responsabile dell'assistenza; Giuseppe Chicco, responsabile del settore organizzativo; Rosa Mancini, economista; Pietro Bavaro, Angelo Binetti, Ruggiero Pesce e Michele Ventrella componenti.

Caltanissetta

Nei giorni scorsi sono state rinnovate le cariche in seno al Sinaie di Caltanissetta.

Il Segretario uscente ins. Martorana Alfonso ha svolto la relazione sull'attività svolta dal Sindacato e ha tracciato le linee della nuova azione da intraprendere.

Sulla relazione vi sono stati numerosi interventi.

Sono seguite le elezioni che hanno dato il seguente esito: Martorana Alfonso - Segretario

prov.le; Stupia Giuseppe - Parisi Francesco - Lo Sardo Carmelo - Falzone Rosario - Cagna Pietro - Calafiore Vincenzo - Amico Calogero - Augello Salvatore componenti della Giunta provinciale.

A Caltanissetta si è costituita alla presenza del Coordinatore regionale del SISME-CISNAL la sezione provinciale del Sindacato.

E' stato nominato Reggente il prof. Salvatore Cordaro. A far parte della Giunta Provinciale sono stati chiamati i proff. Marina Picardo, Gaetano Amato, Maria Mancuso, Giuseppe Cancemi, Luigi Fontanazza, Luigia Melita Carbone e Angela Neri e, per il personale non insegnante, Salvatore Ponzo e Vincenzo Ristuccia.

Durata del servizio e anno scolastico

Sulla durata del servizio dei professori straordinari e non di ruolo ai fini della validità dell'anno scolastico, il SISME-CISNAL ha inviato al Presidente dell'VIII Commissione (Pubblica Istruzione) della Camera dei Deputati la seguente lettera: "Questa Segreteria Nazionale si permette di farLe presente l'opportunità che, in seguito alla soppressione della sessione autunnale di esami, il periodo di servizio richiesto per il rilascio della qualifica ai professori non di ruolo e per la validità dell'anno scolastico ai fini del superamento del periodo di prova ai professori straordinari venga ridotto a 180 giorni.

Pertanto si sarà grati agli Onorevoli Deputati della VIII Commissione da Lei presieduta, se vorranno apportare le opportune aggiunte all'art. 1 del d.d.l. n. 2908 in discussione presso l'VIII Commissione, precisamente per quanto riguarda lo articolo 22 del Regio decreto 22.1.1924 n. 2367 e l'articolo 7 comma III della legge 1.3.1955 n. 161".

Una nota al SISME dal Capo di Gabinetto

Il Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione, Dr. Ugo Nutta, in riferimento alla nota n. 2677/70 con la quale la Segreteria Nazionale del SISME aveva sollecitato, sin dal 30 novembre dello scorso anno, l'applicazione delle leggi n. 327, 468 e 748, ha inviato al Sindacato Scuola Media della CISNAL la seguente lettera: «Con riferimento alla nota che si riscontra, si comunica che tutte le graduatorie formulate ai sensi delle leggi "327" e "748" (Racchetti I e II) sono in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Per quel che concerne l'applicazione della legge 468, si fa presente che, dopo il lavoro di riordinamento delle numerosissime domande, sono iniziate le operazioni di valutazione delle domande medesime.

Questo Ministero, in considerazione dei molteplici benefici scaturiti dall'attuazione della legge "468", procederà con sollecitudine, pur nel rispetto dei necessari tempi tecnici, alla formulazione delle varie graduatorie".

CESSIONE QUINTO STIPENDIO

A 10-5 E MENO ANNI

INTERESSI
E SPESE MODICHE

CELERITÀ
MASSIMA

C.I.F. Via Ancona, 21
Tel. 851.148 - (00198) Roma

DESERTO

Quando tutto sarà profanato, quando tutti gli altari del Pensiero e della Bellezza saranno abbattuti, quando tutte le urne delle essenze ideali saranno infrante, quando la vita comune sarà discesa a un tal limite di degradazione che sembri impossibile sorpassarlo, quando nella grande oscurità si sarà spenta pur l'ultima fiaccola fumosa, allora la Folla si arresterà presa da un panico ben più tremendo di quanti mai squassarono la sua anima miserabile; e, mancata a un tratto la frenesia che l'accecava, ella si sentirà perduta nel suo deserto ingombro di rovine, non vedendo innanzi a sé alcuna via e alcuna luce.

GABRIELE D'ANNUNZIO

(Da «Le Vergini delle Rocce»)

Scuola media unica otto anni dopo...

Questa nuova scuola media, sancita dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859: presenta due facce: una negativa, ove balzano evidenti grossi difetti, una positiva, ove si scorgono chiaramente dei pregi. Per poter dare un quadro esatto di essa e per fare un bilancio dei primi sette anni di esistenza non ci limiteremo a considerare solo le luci o solo le ombre, ma tenteremo a fare una analisi sintetica, al fine di dare un contributo alla soluzione dei mali che l'affliggono.

L'aspetto positivo della riforma della scuola media di 1° grado è costituito dal fatto che, come tutte le riforme, ha creato nuovi interessi e ha sensibilizzato, attraverso dibattiti e polemiche, il mondo della scuola sui problemi caratteristici del 1° ciclo dell'istruzione secondaria (o terzo ciclo della scuola dell'obbligo). Altro aspetto positivo è costituito dal miglioramento del programma di studio di alcune materie di insegnamento e dall'introduzione dell'insegnamento di alcune nuove materie.

Le lacune e i difetti che presenta la scuola media furono previsti da molti studiosi ed educatori. Si disse che la legge istitutiva della nuova scuola media era il risultato di una visione non organica e globale di tutti i problemi che presentava l'istruzione secondaria di 1° grado, il frutto di uno sterile connubio e di un compromesso fra forze cattoliche e forze marxiste e non presentava le caratteristiche tipiche di una scuola nuova che si affacciava agli anni '70.

Depone negativamente sulla nuova

scuola media e sulla classe dirigente politica che l'ha voluta il fatto che si ritiene concordemente da parte di tutti (a cominciare dalla commissione ministeriale nominata ad hoc fin dal 1966) che siano necessari dei "ritocchi", o "revisioni" o una nuova riforma. Non si comprende come in una scuola il cui fine istituzionale doveva essere quello di "promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione" e quello di favorire "l'orientamento dei giovani" ai fini delle scelte delle attività successive, non si sia data l'importanza che merita alle Applicazioni Tecniche. Questa disciplina è obbligatoria nella prima classe, obbligatoria a soli fini sperimentali nella seconda classe e facoltativa nella terza. Il legislatore evidentemente non ha compreso tutti gli scopi e le finalità delle Applicazioni Tecniche, le quali concorrono validamente, insieme con le altre materie di studio, all'armonico sviluppo della personalità dei giovani e alla loro formazione culturale: esse permettono infatti, di chiarire e sviluppare inclinazioni e interessi in maniera tale da consentire un idoneo orientamento nelle ulteriori scelte scolastiche e professionali. Pertanto la disciplina doveva essere posta tra le obbligatorie in tutte le classi della scuola media.

Altra materia che non ha trovata adeguata collocazione è l'Educazione Musicale. Essa, obbligatoria nella classe 1ª, è obbligatoria solo a fini sperimentali nella classe 2ª e facoltativa nella classe 3ª. Nel Paese di Verdi, Bellini, Vivaldi e di

tanti altri geni musicali l'Educazione Musicale è tenuta in scarsissima considerazione, tanto che l'Italia è divenuta uno degli ultimi Paesi nella graduatoria dell'insegnamento di tale disciplina nelle scuole. Che dire poi del Latino? Per la scuola media è stato fissato che solo nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano venga integrato da elementari conoscenze di Latino al fine di dare agli alunni delle idee sulle affinità e sulle differenze fra le due lingue.

Materie sacrificate

L'insegnamento del Latino diventa in terza classe materia autonoma facoltativa. Il legislatore ha trovato una soluzione inutile e dannosa. Purtroppo le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentata nella passata legislatura rispettivamente dal Sen. Michele Basile e dall'On. Giugni Lattari, le quali tendevano a dare un indirizzo di maggiore organicità a tutti gli insegnamenti, non vennero neppure discusse. Opportunamente Giovanni Coire nel suo recente studio "Latino: vexata questio", pubblicato su "La Scuola Media" del 15-11-1970, afferma che la soppressione del latino è stata salutata come una conquista sociale a dispetto della logica e dell'intelligenza dei nostri ragazzi, i quali sono, guarda caso, tanto più desiderosi di apprendere tale materia quanto più modesto è il ceto sociale cui appartengono". Sarebbe stato più utile consentire agli allievi che intendano studiare il latino di anticiparne lo studio alla classe 1ª e di dare agli altri allievi la possibilità di sostituire a questa

lingua una seconda lingua straniera.

L'ingresso dell'insegnamento scientifico nella scuola media, che può annoverarsi fra i fatti positivi del rinnovamento scolastico, ha posto seri problemi, soprattutto sotto il profilo didattico, ai quali non tutti gli attuali insegnanti si sono rivelati preparati.

Opportuno sarebbe stato affidare l'insegnamento della disciplina agli insegnanti di Applicazioni Tecniche e non a quelli di Matematica.

Altro problema che la nuova scuola media non ha saputo risolvere in modo organico a quello delle classi differenziali.

La legge istitutiva della scuola media, opportunamente, prevede all'art. 12 l'istituzione di classi differenziali che dovrebbero servire al recupero dei ragazzi disadattati. La legge prevede che gli alunni da avviare a questi speciali corsi siano esaminati preliminarmente da una commissione della quale facciano parte due medici, di cui uno almeno competente in neuropsichiatria, in psicologia e materie affini e un esperto in pedagogia. In pratica queste équipes psico-pedagogiche sono in numero piuttosto ridotto e lo stesso funzionamento delle classi differenziali presenta spesso delle lacune e, talora, indirizzi errati.

Mediante le classi differenziali e grazie ad una idonea azione didattico-educativa, molti giovani ipodotati e caratteriali sono stati recuperati ed hanno potuto proseguire regolarmente gli studi. Molte carenze manifestatesi avrebbero potuto essere eliminate da apposite disposizioni legislative, le quali, in verità, fino ad ora sono mancate. Ad avvalorare quanto diciamo sta il fatto che spesso i ragazzi che frequentano classi differenziali (considerate erroneamente "classi degli asini") vengono segregati in gruppi appartati e vengono, talvolta, convinti della propria inferiorità, che è, nella maggior parte dei casi, dovuta a condizioni familiari e sociali depresse. Pertanto le classi differenziali, le quali dovrebbero rappresentare lo strumento ideale per il recupero scolastico, sono venute spesso a mancare alle finalità che si proponevano. Per facilitare il funzionamento delle classi differenziali riteniamo sia:

— opportuna la identificazione e la regolamentazione delle classi differenziali e delle classi di aggiornamento, quali classi di recupero a diverso livello;

— operata una più razionale scelta degli allievi che devono seguire le classi di recupero e sia evidenziata, a tale scopo, la responsabilità delle commissioni provinciali per il servizio psico-medico;

— assicurato il servizio presso le classi di recupero con personale insegnante specializzato.

Pochi e poco funzionanti risultano i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 11 della legge istitutiva della scuola media. Tali corsi dovrebbero accogliere "gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola

REMO RONCATI

(Continua a pag. 4)

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Approvata la legge n. 2734

Respinti tutti gli emendamenti per la limitatezza del provvedimento

Il 17 febbraio la Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa il disegno di legge numero 2734 recante: «Iniziativa scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti».

Il provvedimento non ha subito mutamento alcuno nei confronti del testo già approvato dal Senato poiché sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari. E ciò perché, come ha affermato il relatore di maggioranza, «Il provvedimento, nella sua limitatezza, non può comportare un riesame generale della politica scolastica nel settore dell'emigrazione».

A questo punto non rimane altro che premere sul governo per riesaminare lo stato giuridico ed economico del personale insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole all'estero per meglio adeguarlo alle particolari condizioni della loro attività.

L'azione futura del SISEIE-CISNAL si incentrerà su questi temi con particolare riguardo ai problemi degli insegnanti non di ruolo dei corsi e per assicurare a tutto il personale che opera nella Scuola l'equiparazione dell'assegno di sede a quello del personale del Ministero degli affari esteri.

Riteniamo di fare cosa utile agli insegnanti interessati pubblicando il testo del disegno di legge approvato.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

e) scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda lezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-inter-doposcuola.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

Art. 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a

condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo i titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

Art. 6.

A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

Art. 7.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si provvede mediante lo impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità pre-

(Continua a pag. 4)

M. A. R. C.

RICAMI CLASSICI

Roma

ASSISTENZA AGLI INSEGNANTI

Colonie climatiche ENPAS

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di Previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle Colonie marine e montane organizzate dall'ENPAS.

Salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze, i posti disponibili sono così ripartiti: colonie marine: posti 9.000, in turni di 30 giorni ciascuno; colonie montane: posti 5.000, in turni di 30 giorni ciascuno.

Nelle Colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (31 marzo 1971), abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle Colonie dell'Ente:

- 1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente progressa), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

- 2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in Colonia il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;
- 3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle Colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro il 31 marzo 1971 istanza agli Uffici periferici dell'ENPAS competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S. 1, da ritirarsi presso gli Uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di Colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — at-

testante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione potrà essere redatta sul Mod. T. A. 28, da ritirarsi presso gli Uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di Previdenza;

- 2) stato di famiglia;
- 3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

- a) alla vaccinazione antiavola, per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1963; alla rivaccinazione antiavola, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno '63;
- b) alla vaccinazione antidifterica, o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1968;
- c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitipografica praticata dopo il 1° gennaio 1971 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1970 se per via parenterale;

- d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata, con il metodo Sabin, nelle cinque dosi prescritte;
- e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

- 4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di Colonia — marina o montana — rilasciata dai sanitari dell'ENPAS o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al Mod. A.C.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli Uffici periferici, né dalla Direzione Generale dell'Ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli Uffici periferici dell'ENPAS entro il prescritto termine del 31 marzo 1971. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre Amministrazioni.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione Generale dell'ENPAS deciderà

insindacabilmente in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della Colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza, in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni aspirante. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di Colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in Colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla Colonia e viceversa, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola Colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di tre milioni in caso di morte e di cinque milioni in caso di invalidità permanente.

L'ammissione e la permanenza in Colonia è subordinata al giudizio del sanitario della Colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai Centri di raccolta — che verranno temporaneamente comunicati agli interessati — provvisti di:

- a) scheda sanitaria Mod. A.C.S. 1-bis — da ritirarsi presso gli Uffici periferici dell'Ente — compilata nelle parti A e B. Si precisa che la parte A della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di Colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte B della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'Ufficiale Sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la Colonia.

- Tassative disposizioni dell'Autorità competente vietano di accogliere in Colonia i bambini che non siano in possesso della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;

- b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (due pigiami o camicie da notte, quattro mutande, tre magliette intime, quattro paia di calzini, quattro fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

- c) per gli ammessi alle Colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);
- d) per gli ammessi alle Colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma;

- e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e tre asciugamani;
- f) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 per 40) con sopra scritto nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in Colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'ENPAS, a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Coloro che non fossero provvisti della scheda Mod. A.C.S. 1 bis, debitamente compilata nelle parti A e B, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai Centri di raccolta avviati alle Colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai Centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differenziate dai Centri medesimi.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

A SEMPLICE RICHIESTA ORALE

Il rilascio dei certificati

Il rilascio dei certificati di servizio, di studio, di iscrizione e frequenza da parte dei presidi può avvenire a semplice richiesta orale. E' quanto si evince dalla risposta data dal Ministero della Pubblica Istruzione ad un quesito formulato in proposito. Crediamo opportuno pubblicare qui di seguito il testo della risposta per completa informazione dei nostri lettori:

«L'opinione di alcuni presidi i quali non considerano più necessaria la domanda in carta da bollo per il rilascio dei certificati di servizio, di studio, di iscrizione e di frequenza, può trovare fondamento nel paragrafo B della circolare 21 ottobre 1968, n. 778 8/1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'Amministrazione.

Ivi è contenuta, infatti, la seguente disposizione:

«Quanto alle domande che gli interessati devono presentare ai pubblici uffici per ottenere le certificazioni contestuali, si precisa che è sufficiente una sola istanza per ogni singolo documento, anche se contenente più certificazioni (cittadinanza, nascita, residenza, stato civile, ecc.). Tale domanda può essere formulata oralmente, salvo espressa contraria disposizione di legge».

Una contraria norma di legge potrebbe essere eventualmente rav-

visata nel D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (norme sulla imposta di bollo) che all'art. 38 della tariffa allegata A prescrive, in via generale, l'uso della carta bollata per la presentazione di istanze, petizioni e ricorsi agli uffici governativi. Ma è da osservare che il Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari - nella circolare 12 ottobre 1968, n. 59, concernente «imposta di bollo - certificati ed estratti catastali - domande di rilascio», precisa, fra l'altro, che «la vigente legge di bollo non obbliga, di norma, il contribuente al compimento di un determinato atto ma stabilisce soltanto che qualora questo assuma la forma scritta si rende dovuto il tributo giusta le disposizioni di cui alla tariffa alleg. A) annessa alla citata legge».

Ne discende, ove, beninteso, non esistono particolari disposizioni di legge e regolamentari le quali richiedono espressamente la redazione di una domanda scritta, che il rilascio dei certificati od estratti od altri similari documenti da parte dei competenti uffici può effettuarsi anche a seguito di semplice richiesta verbale».

La stessa circolare precisa che «non trova applicazione la disciplina sanzionatoria prevista dalla vigente legge di bollo ove la richiesta in parola, seppure formulata per iscritto, assuma la forma di semplice appunto con l'indicazione degli elementi necessari per la formazione del documento, purché non trattisi di vera e propria istanza, rientrante nella ipotesi dell'art. 38 della tariffa allegata A annessa al D.P.R. 25-6-1953 n. 492».

E' da ritenere, pertanto, che per il rilascio dei certificati in oggetto non sia necessaria una apposita domanda, ma sia sufficiente la richiesta verbale, tutt'al più accompagnata da un appunto con l'indicazione degli elementi necessari per la formazione del documento, ad eccezione dei casi in cui la domanda è esplicitamente prevista da norme legislative o regolamentari (v. ad esempio art. 99 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, per il rilascio dei certificati di studio in luogo dei diplomi originali smarriti, secondo cui detti certificati sono rilasciati «purché l'interessato ne faccia dichiarazione e domanda su carta legale»).

Scuola media unica

(Continua da pag. 3)

media" o quelli «che non abbiano conseguito la licenza, perché respinti». Non si riesce a comprendere la ragione dello scarso sviluppo di tali classi mentre gli alunni della prima classe della scuola media con una preparazione elementare oltremodo incompleta o insufficiente sono in numero cospicuo o in aumento di anno in anno. E' necessaria una profonda meditazione su tutti gli aspetti e su tutti i problemi della nuova scuola media prima di iniziare altre affrettate riforme e di seguire sterili iniziative, le quali darebbero certamente pessimi risultati aumentando le condizioni di crisi e di confusione della scuola italiana.

Scuole Italiane all'Estero

(Continua da pag. 3)

viste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, numero 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopraccitati.

Art. 8.

Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e destinato con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla Amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

Art. 9.

Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo

Art. 11.

Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e

Direttore responsabile EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

Assegni Kirner

Anche per il 1971, sempre a carattere sperimentale e sulla base dell'esperienza acquisita lo scorso anno, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ha deliberato di attribuire, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di lire, assegni non superiori a 250 mila e non inferiori a lire 100 mila.

Possono produrre domanda per l'attribuzione di tali benefici:

- A) I soci con tre figli a carico legale, purché la famiglia usufruisca di una sola entrata non superiore all'ex coeff. 309;

- B) I soci con 4 o 5 figli a carico legale, anche se entrambi i coniugi siano iscritti al Kirner, purché l'entrata complessiva del nucleo familiare non superi l'importo corrispondente all'ex coeff. 680;

- C) I soci con 6 o più figli a carico legale del capofamiglia, anche se l'altro coniuge non sia iscritto al Kirner e goda di propria retribuzione.

Gli assegni verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle predette condizioni.

Le domande, da redigersi in carta semplice ed in conformità del modello che si riproduce qui a fianco, dovranno essere controfirmate dall'autorità scolastica competente e corredate dal certificato di stato famiglia, pur esso in carta libera.

Esse dovranno essere inoltrate per raccomandata (farà fede la data del timbro postale di partenza) entro e non oltre il 20 marzo 1971.

Le domande inoltrate in altro modo, o incomplete, saranno archiviate. Le notizie contenute nella domanda debbono corrispondere fedelmente alla reale situazione. Nel caso di dichiarazioni non rispondenti al vero o inesatte l'Istituto adotterà gli opportuni provvedimenti a carico dei soci responsabili.

FAC SIMILE DI DOMANDA
All'Istituto Nazionale
"G. Kirner"
presso Ministero Pubblica Istruzione - 00100 Roma

OGGETTO: Domanda per attribuzione di un assegno di soggiorno estivo.

- 1) Cognome e nome qualifica (ruolo - incaricato) Istituto o scuola in cui insegna Domicilio:

Via n.

Città CAP

- 2) Numero dei figli a carico legale Altri figli non più a carico

- 3) DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara sotto la

propria responsabilità di rientrare nelle condizioni di cui alla lettera:

(*) A o B del bando, in quanto la propria famiglia usufruisce dell'unica retribuzione del sottoscritto, corrispondente all'ex coeff. ed alla medesima appartengono n. figli a carico legale.

(*) B del bando, in quanto il coniuge del sottoscritto è anch'esso socio di codesto Istituto e l'entrata complessiva della famiglia, alla quale appartengono n. figli a carico legale, non supera l'importo corrispondente all'ex coefficiente 580 (infatti il totale delle entrate familiari è di L.).

(*) C del bando in quanto il sottoscritto è socio di codesto Istituto con retribuzione corrispondente all'ex coefficiente l'entrata complessiva della famiglia è di Lire e alla medesima appartengono n. figli a carico legale.

Il sottoscritto dichiara inoltre: che né il medesimo né alcun altro componente la propria famiglia possiede alcun bene immobile né nel luogo di residenza né altrove.

(*) che i beni immobili posseduti dal medesimo o dai componenti la propria famiglia sono i seguenti:

Terreni dall'estensione di in località

Fabbricati di n. vani in località e che il totale annuo del reddito di detti beni ammonta a L.

(*) Depennare le condizioni che non vengono utilizzate.

Allegati: 1 certificato di stato di famiglia in carta semplice.

Data

Firma

Si autentica a firma del Professore

in servizio in qualità di Preside/Professore di ruolo (incaricato a tempo indeterminato), presso l'Istituto (o scuola)

e si dichiara che il trattamento economico mensile netto complessivo dal medesimo fruito è di lire (ex coeff.), comprese le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e n. figli a carico.

Il Provveditore Il Preside

NOTA BENE. - Nel caso di due retribuzioni occorre aggiungere la conferma dell'Autorità competente anche per l'altro coniuge.